

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2002, n. 34

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Determinazione dell'aliquota della
addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

a) fino a euro 15.000,00 -	1,2%
b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 -	1,3%
c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 -	1,4%
d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 -	1,4%
e) oltre euro 70.000,00 -	1,4%.

2. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.

3. A decorrere dall'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e

i diritti delle persone handicappate".

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall'articolo 11 del DPR n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.

Art. 2

Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni

1. Per l'anno 2003 è aumentata di un punto percentuale l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali".

Art. 3

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", sono ridotte di un punto percentuale.

2. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

3. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle nuove cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, "Norme in materia di cooperazione sociale".

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

Art. 4

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

1. L'aliquota IRAP a carico delle nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2003 è ridotta di un punto percentuale.

2. Sono destinatari della riduzione di aliquota di cui al comma 1:

- a) per le imprese giovanili, le imprese agricole di cui sono titolari anche in forma societaria, i giovani insediati per la prima volta come imprenditore agricolo nel corso dell'anno 2003 e che rispondono alla definizione ed alle condizioni previste dalla misura 2 del Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee C (2002) 2966 del 14 agosto 2002;
- b) per le imprese femminili, le imprese in possesso di requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

3. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

5. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura è subordinata alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del Trattato CE.

Art. 5

Disposizioni in materia di tassa automobilistica

1. A decorrere dall'anno 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella regione Veneto di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".

2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali di cui al comma 1.

3. Per usufruire delle esenzioni di cui ai commi 1 e 2 i soggetti interessati devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di protezione civile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà per la loro registrazione nell'archivio informatico regionale della Protezione Civile.

4. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000 alla Regione Veneto è fissato

al 31 dicembre 2004.

5. I crediti di importo non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 novembre 2002

Galan

INDICE

- Art. 1 - Determinazione dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF
- Art. 2 - Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni
- Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili, nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali
- Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura
- Art. 5 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica
- Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 novembre 2002, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero deriva-

re da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 ottobre 2002, n. 31/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 ottobre 2002, dove ha acquisito il n. 312 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare in data 17 ottobre 2002;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 5 novembre 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 novembre 2002, n. 11030.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo progetto di legge all'esame del Consiglio regionale ha per oggetto:

- la determinazione dell'aliquota e l'individuazione di alcune fattispecie agevolative dell'addizionale regionale IRPEF;
- la variazione dell'aliquota e l'individuazione di alcune fattispecie agevolative IRAP;
- l'introduzione di una nuova agevolazione per quanto riguarda la Tassa automobilistica regionale.

Tale intervento è necessario (articolo 4, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112) per l'estensione agli anni 2002, 2003 e 2004 delle disposizioni relative al 2001 contenute nella Finanziaria statale (articolo 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che lega le integrazioni del finanziamento della spesa nel settore sanitario previste nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, al rispetto, da parte di ogni singola Regione, degli impegni indicati ai punti 2, 15 e 19 dell'Accordo stesso.

In particolare il punto 2 di tale accordo dispone che le Regioni applichino direttamente misure di contenimento della spesa attraverso "l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero l'applicazione di un'addizionale regionale all'IRPEF o

altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa".

Articolo 1 - Addizionale Regionale IRPEF

Il primo articolo del progetto di legge prevede la rideterminazione, dall'anno 2003, dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Viene specificato che il reddito imponibile è quello calcolato in funzione dell'addizionale regionale all'IRPEF (il comma 4 dell'articolo 2 del DDL Finanziaria dello Stato specifica infatti le deduzioni di cui all'articolo 10-bis del TUIR, introdotte dal comma 1 dello stesso articolo 2): la cosiddetta NO TAX AREA non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali IRPEF.

In questo modo la base imponibile dell'addizionale regionale all'IRPEF si differenzia, rispetto alla base imponibile dell'IRPEF nazionale.

L'aliquota è fissata per scaglioni di reddito imponibile, nella misura seguente:

1,2 %	fino a Euro 15.000
1,3 %	da Euro 15.000 a Euro 29.000
1,4 %	da Euro 29.000 a Euro 32.600 da Euro 32.600 a Euro 70.000 oltre Euro 70.000

Rispetto a quanto disposto per il 2002 dall'articolo 1 della legge regionale 40 del 24 dicembre 2001 si evidenzia la rimodulazione degli scaglioni, che per motivi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, segue le progettate modifiche degli scaglioni dell'IRPEF nazionale;

A parità di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale, le aliquote previste nel presente progetto di legge sono inferiori o uguali a quelle fissate per il 2002, come illustrato anche nella Tabella 1 che segue.

2002		2003	
Scaglione fino a € 10.329,14	1,2%		
Scaglione da € 10.329,14 ad € 15.493,71	1,3%	Scaglione fino a € 15.000	1,2%
Scaglione € 15.493,71 ad € 30.987,41	1,4%	Scaglione da € 15.000 ad € 29.000	1,3%
		Scaglione € 29.000 ad € 32.600	1,4%
Scaglione da € 30.987,41 ad € 69.721,68	1,4%	Scaglione da € 32.600 ad € 70.000	1,4%
Scaglione oltre € 69.721,68	1,9%	Scaglione oltre € 70.000	1,4%

Il comma 2 prevede un'agevolazione, per i soggetti titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere e da unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze non superiori a 10.400,00 euro, per i quali resta l'aliquota base dello 0,9%.

Il comma 3 prevede l'agevolazione del comma 2 anche per i portatori di handicap aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 32.600,00 e per soggetti aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap e aventi un reddito imponibile non superiore a euro 32.600,00.

Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a euro 32.600,00.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare i necessari adeguamenti alla presente norma nel caso venissero modificati gli scaglioni contenuti nell'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ai fini dell'IRPEF erariale.

Tali adeguamenti potranno riguardare sia gli scaglioni che le relative aliquote.

In tal modo sarà possibile procedere ad una modifica meramente tecnica, con una procedura più rapida e semplice rispetto all'adozione di una legge regionale.

Nel suo complesso il provvedimento relativo all'addizionale IRPEF comporta una diminuzione del livello di pressione fiscale rispetto a quello del 2002. Esso inoltre è coerente con le disposizioni contenute nel Ddl Finanziaria dello Stato, relativamente al divieto di aumentare l'addizionale regionale IRPEF rispetto a quanto previsto nel 2002.

Nella Tabella 2 vengono illustrati i risparmi sull'addizionale regionale di alcuni contribuenti-tipo veneti:

PRIME VALUTAZIONI DELL'EFFETTO SU CONTRIBUENTI-TIPO DELLE MANOVRE REGIONALI 2002 E 2003			
(valori in euro)	Addizionale regionale IRPEF 2002	Addizionale regionale IRPEF 2003	Differenza di addizionale regionale all'IRPEF a favore del contribuente
Pensionato con reddito di 7.500 euro	90,00	==	90,00
Pensionato con reddito di 10.000 euro	120,00	90,00	30,00
Lavoratore dipendente o autonomo con reddito di 25.000 euro	324,18	310,00	14,18
Lavoratore dipendente o autonomo con reddito di 29.000 euro	380,18	362,00	18,18
Lavoratore dipendente o autonomo con reddito di 30.000 euro	394,18	376,00	18,18

L'adeguamento degli scaglioni di reddito a quelli previsti Ddl Finanziaria statale caratterizza il provvedimento sul versante della semplificazione degli adempimenti del contribuente e su quello dell'equità, in quanto induce un risparmio d'imposta per tutte le classi di reddito, che è maggiormente significativo nelle classi di reddito più basse, soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni previste per alcune categorie di contribuenti (le famiglie con disabili a carico, i pensionati con reddito fino a 10.400,00 euro).

Articolo 2 - IRAP

Viene previsto:

- l'incremento dell'1% dell'aliquota IRAP per i contribuenti dei settori "banche, altri enti e società finanziarie" e "imprese di assicurazione".

(Il D.Lgs. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, ha previsto un'aliquota generale dell'IRAP per i soggetti passivi privati pari al 4,25%, mentre invece ha previsto un regime particolare di avvicinamento progressivo a tale aliquota per i settori in esame. L'aliquota di questi settori nel 2002 è stata pari al 4,75%, e scenderà nel 2003 (a norma del D.Lgs. 446/1997) al 4,25%, in riduzione quindi dello 0,5% rispetto a quella del 2002. Il proposto aumento dell'1% porta quindi l'aliquota di questo settore al 5,25% per il 2003, con un'aggravio netto rispetto al 2002 che è dello 0,5%).

Articolo 3 - Agevolazione IRAP

Viene prevista un'agevolazione sull'IRAP per:

- le imprese giovanili
- le imprese femminili
- le cooperative sociali

che verranno costituite nel 2003, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione sociale.

Tale agevolazione consiste nella fissazione dell'aliquota IRAP al 3,25% per gli anni 2003 e 2004, con un abbattimento dell'aliquota dell'1%.

Articolo 4 - Tassa Automobilistica Regionale

In questo articolo vengono previsti alcuni interventi relativamente alla Tassa automobilistica regionale.

Esenzione dal pagamento di tale imposta per:

- i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile (subordinatamente alla loro comunicazione alla Struttura regionale competente);

- i veicoli di proprietà degli Enti Locali assegnati in via permanente alle stesse organizzazioni di volontariato.

Il comma 4 dispone che il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2000, previsto al 31 dicembre 2003, venga differito al 31 dicembre 2004.

La previsione del termine più ampio per l'accertamento degli omessi e insufficienti pagamenti è motivata dalla necessità:

- di permettere la messa a punto dell'archivio, che attualmen-

te risulta incompleto e non aggiornato, a causa dei ritardi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne avrebbe dovuto assicurare la gestione e l'aggiornamento a mezzo del proprio sistema informativo nel periodo transitorio (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418); ricordiamo come la competenza sia stata trasferita alla Regione dal 1 gennaio 1999;

- di concludere l'attività di accertamento relativa all'anno 2000, che permetterà di aggiornare ulteriormente gli archivi.

La proroga del termine è diretta ad evitare che il ritardato e parziale trasferimento degli archivi necessari per la corretta gestione del tributo, da parte del Ministero competente, si traduca in un pregiudizio per il contribuente del Veneto con conseguente avvio di procedimenti di accertamento causati esclusivamente dal mancato aggiornamento degli archivi.

Al comma 5 è prevista la rinuncia per l'anno 2000, per economicità dell'azione amministrativa, al recupero dei crediti relativi a tasse automobilistiche, sanzioni e interessi inferiori a Euro 16,53 (come già previsto, fino al 31/12/1997, nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129).

In conclusione con tale provvedimento il gettito previsto dalla manovra sull'addizionale regionale all'IRPEF al netto delle:

- agevolazioni disposte per i pensionati Euro 5,9 milioni
- agevolazioni disposte per i disabili Euro 1,5 milioni

è pari a circa Euro 167,1 milioni.

Mentre per quanto riguarda l'IRAP il gettito atteso dalla manovra al netto delle agevolazioni disposte per le:

- imprese giovanili
- imprese femminili
- cooperative sociali Euro 2,5 milioni

è pari a circa Euro 46,5 milioni.

Pertanto il gettito totale atteso dalla manovra è quindi di Euro 213,6 milioni.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 5 novembre 2002 ha approvato il progetto di legge di che trattasi. Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN, LV-LN-P, CDU-PPE e Misto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari DS e Insieme per il Veneto-La Margherita.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

“50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fis-

sata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.”

- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 è il seguente:

“Articolo 12. Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.”

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 104/1992 è il seguente:

“3. Soggetti aventi diritto.

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”

- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 è il seguente:

“Articolo 11 . Determinazione dell'imposta.

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- | | |
|--|--|
| a) fino a lire 20.000.000 | 18% |
| b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 | 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; |
| c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 | 32 per cento a decorrere dall'anno 2001; |
| d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 | 39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003; |
| e) oltre lire 135.000.000 | 45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003 (32). |

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta

spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14."

Nota all'articolo 2

- Il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

"6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari.

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, o) degli altri oneri di gestione.

1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma:

- a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;
- b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

e la somma:

- d) degli oneri finanziari;
- e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.

3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.

5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.

7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.

1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve

tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente."

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente:

"Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.

1 bis. Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;

b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

1 ter. Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1.

2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della Regione del Veneto.

3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni."

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2000 è il seguente:

"Art. 2 - Destinatari dei contributi.

1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata sulla G.U.C.E. L107 del 30 aprile 1996, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

b) società i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare prodotti;

b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 non può comunque essere finalizzato alla riduzione del personale dell'impresa già esistente.

5. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;

b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

c) permanere nei primi 5 anni dalla concessione del contributo."

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2000 è il seguente:

"Art. 12 - Limiti dell'aiuto alle imprese.

1. Qualora non sia diversamente stabilito nella legge istitutiva, l'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G. U. C.E. n. C 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione delle specifiche normative di settore e secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 58/1984 è il seguente:

"Art. 10 - Albo dei gruppi volontari di protezione civile.

1. È istituito l'"Albo dei gruppi volontari di protezione civile" nella regione Veneto.

2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:

a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;

b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;

c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

- a) struttura organizzativa;
- b) capacità logistica e affidabilità;
- c) specifica esperienza e attività svolte;
- d) reperibilità;
- e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;
- f) specializzazione operativa;
- g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;
- h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.

4. L'istanza può essere motivatamente respinta.

5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.

6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.

7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile.”

5. Struttura di riferimento

Direzione ragioneria e tributi